

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

2.1 Requisiti curriculari

Possano iscriversi al corso di laurea magistrale i **candidati**:

a) in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea di cui al DM 270/2004 o al DM 509/1999, conseguita presso un'Università italiana, Diploma Universitario di durata triennale di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, ovvero altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Studi.

In particolare:

- Laurea di classe L-18 o L-33 (ex DM 270/04) o di classe XVII o XXVIII (ex DM 509/99) conseguita presso una Università Italiana o diploma universitario triennale equiparato alle lauree della classe L-18 o L-33;

b) e in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati:

- **46 CFU** acquisiti in un corso universitario (Laurea, Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea magistrale), relativamente alle aree e ai S.S.D. sottoindicati:

AREA	S.S.D. (SETTORI SCIENTIFICO DICCIPLINARI)	CFU
AZIENDALE	SECS-P/07 – Economia aziendale; -----	Almeno 8 -----
	SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese	Almeno 8
ECONOMICA	SECS-P/01 – Economia politica SECS-P/02 – Politica Economica SECS-P/03 – Scienza delle Finanze SECS-P/06 – Economia Applicata	almeno 9
GIURIDICA	IUS/01 – Diritto privato IUS/04 – Diritto commerciale IUS/07 – Diritto del lavoro IUS//09 - Diritto pubblico IUS/10 – Diritto amministrativo IUS/12 – Diritto tributario	almeno 9
STATISTICO- MATEMATICA	SECS-S/01 – Statistica SECS-S/03 – Statistica economica SECS-S/06 –Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie	almeno 12

In particolare, nei casi di titolo di studio conseguito all'estero, la Commissione all'uopo nominata stabilisce le corrispondenze tra insegnamenti in termini di CFU e di contenuti formativi.

Ulteriore requisito richiesto è la conoscenza della lingua inglese di livello B2 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

Non è ammessa l'iscrizione con debiti formativi.

2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione

La preparazione è ritenuta adeguata se il candidato ha conseguito una laurea di classe L-18 o L-33 (ex DM 270/04) o di classe XVII o XXVIII (ex DM 509/99) con votazione minima pari a 90/110.

Negli altri casi la Commissione verifica l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum personale.

In base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), in ogni caso si procederà alla valutazione della obsolescenza dei contenuti conoscitivi conseguiti da più di 6 anni. I candidati interessati dovranno sostenere un colloquio individuale.

Il requisito di conoscenza della lingua di livello almeno pari a B2 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) si considera soddisfatto da coloro i quali sono in possesso di corrispondente certificazione internazionale, o certificazione di equipollenza rilasciata da università; in mancanza la verifica della conoscenza avverrà attraverso la somministrazione di un apposito test e/o un colloquio.

2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio

Il Consiglio del Corso delibera, sulla base della denominazione dell'insegnamento, del settore scientifico disciplinare di afferenza, del numero di crediti e del contenuto dei programmi, sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altra Università o in altro Corso di studio, ai fini della prosecuzione degli studi e in modo tale da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente. A tal fine è possibile fare ricorso a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti è adeguatamente motivato. Nel caso in cui lo studente provenga da un Corso di laurea magistrale appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente, (art. 9, commi 6 e 7, del RDA).

Con riferimento alle istanze presentate da studenti che effettuano passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo o che abbiano conseguito Crediti Formativi Universitari in anni precedenti all'iscrizione, il Consiglio del Corso delibera sull'eventuale iscrizione con abbreviazione di corso definendo, ove necessario, un piano di studi individuale e l'anno al quale lo studente può essere iscritto. L'accettazione delle domande di iscrizione al secondo anno è subordinata al riconoscimento di almeno 24 CFU.

Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento didattico di Ateneo vigente e alle linee guida d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21/02/2011.

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali

Il Consiglio del Corso può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea.

Il Consiglio di CdS, direttamente o tramite una commissione appositamente nominata, provvederà a verificare la documentazione prodotta dallo studente per il riconoscimento di conoscenze o attività professionali, nell'ambito dei CFU previsti per l'attività di tirocinio. Tali conoscenze ed abilità devono, in ogni caso, riguardare attività coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario realizzate col concorso dell'università

Non previsti.

2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.4 e 2.5

Il numero massimo di crediti riconoscibili nel caso di cui al punto 2.4 è pari a 12 crediti formativi universitari (CFU).

Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale